

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di Luglio 2019

Santa Lucia di Piave, lì 15 Luglio 2019

Oggetto: Le novità del “decreto crescita” dopo la conversione in legge – 1° Parte

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione del c.d. “Decreto Crescita”. Tra le disposizioni di natura fiscale confermate in sede di conversione si segnala:

- *la (re)introduzione del maxi ammortamento (maggiorazione 30%) per gli acquisti dall'1.4 al 31.12.2019;*
- *la revisione della tassazione degli utili reinvestiti previsti dalla Finanziaria 2019;*
- *l'introduzione della qualifica di sostituto d'imposta per i contribuenti forfetari con dipendenti / collaboratori;*
- *l'estensione della c.d. “rottamazione-ter” alle entrate locali.*

In sede di conversione, oltre alla proroga dei termini di versamento al 30.9.2019 per i soggetti ISA, sono state introdotte una serie di semplificazioni, tra le quali:

- *possibilità per l'intermediario abilitato alla trasmissione telematica di assumere un impegno cumulativo;*
- *allungamento da 10 a 12 giorni del termine di emissione della fattura elettronica immediata;*
- *previsione del termine (12 giorni) entro il quale provvedere all'invio all'Agenzia dei corrispettivi giornalieri;*
- *introduzione della moratoria delle sanzioni fino al 31.12.2019 per i contribuenti obbligati alla memorizzazione / trasmissione all'Agenzia dei corrispettivi dall'1.7.2019.*

Recentemente è stata pubblicata la Legge (in vigore dal 30.6.2019) di conversione del DL n. 34/2019 contenente una serie di “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, di seguito analizzate, molte delle quali operative dal 2020.

MAXI AMMORTAMENTO – Art. 1

È confermata la reintroduzione del c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall'1.4 al 31.12.2019** (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del 30%** al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing. Il Decreto introduce una **limitazione** prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi **superiore a € 2,5 milioni**.

Sono **esclusi** dall'agevolazione i **veicoli a deducibilità limitata TUIR**, i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** e quelli **esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico**. Di fatto, quindi, l'esclusione dal beneficio riguarda l'intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

È confermata l'applicazione delle disposizioni e pertanto il “maxi ammortamento”:

- **non spetta** per gli investimenti in:
 - beni materiali strumentali per i quali si stabilisce un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
 - **fabbricati e costruzioni**;
 - **specifici beni ricompresi nei gruppi V** (industrie manifatturiere alimentari), **XVII** (industrie dell'energia, gas e acqua) e **XVIII** (industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
- **è irrilevante ai fini dell'applicazione degli ISA..**

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

TASSA AGEVOLATA UTILI REINVESTITI – Art. 2

È confermata la revisione della tassazione agevolata degli utili.

Le nuove disposizioni prevedono l'applicazione di un'aliquota **IRES ridotta** al reddito d'impresa **fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve**, diverse da quelle di utili non disponibili, nei **limiti dell'incremento del patrimonio netto**. In sede di conversione è stata modificata la "scaletta" della riduzione dell'aliquota IRES applicabile, che risulta così individuata.

Anno	Aliquota
2019	22,5%
2020	21,5%
2021	21%
2022	20,5%
dal 2023	20%

A tal fine va evidenziato che:

- si considerano **riserve di utili non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

- l'incremento di patrimonio netto è pari alla differenza tra:

- il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento (senza considerare il risultato del medesimo esercizio) al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d'imposta precedenti;
- il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (senza considerare il risultato del medesimo esercizio).

La parte degli utili accantonati a riserva che **eccede il reddito complessivo netto** è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo.

Per le **società trasparenti** l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli **imprenditori individuali** e delle **snc / sas in contabilità ordinaria** (non è riproposta l'applicazione dell'agevolazione per le imprese in contabilità semplificata).

L'agevolazione sopra esaminata è **cumulabile con altri benefici** eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito (IRES al 12% a favore degli enti con personalità giuridica). Si rammenta che l'abrogazione del art. 6 disposta dalla Finanziaria 2019 è **subordinata all'adozione di successivi provvedimenti legislativi** che individuano misure di favore, compatibili con il diritto UE, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DM.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

DEDUCIBILITA' IMU IMMOBILI STRUMENTALI – Art. 3

In sede di conversione è stato rivisto l'aumento della **deducibilità** dal reddito d'impresa / lavoro autonomo **dell'IMU relativa agli immobili strumentali** (attualmente fissata nella misura del 40%) fino al raggiungimento della **piena deducibilità (100%) a decorrere dal 2023**, come segue.

Anno	Aliquota
2019	50%
2020	60%
2021	60%
2022	70%
dal 2023	100%

PROROGA CEDOLARE SECCA – Art. 3-bis, comma 1

In sede di conversione è stato **soppresso l'ultimo periodo** del comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ai sensi del quale **“in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”**.

Dalla nuova formulazione del citato comma 3 risulta quindi che la mancata comunicazione della proroga / risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca, oltre a non far venir meno l'opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente (secondo periodo del comma 3 in esame), non è neppure sanzionata.

Di fatto, quindi, come riportato nella rubrica del citato comma 3-bis, si può considerare **soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca**.

REDDITI FONDIARI NON INCASSATI – Art. 3-quinquies

In sede di conversione è stata modificata la disciplina della tassazione degli **immobili ad uso abitativo locati**, per i quali il **locatore non ha percepito i relativi canoni**. In particolare TUIR è previsto che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo **non percepiti non concorrono** alla formazione del reddito a condizione che la mancata percezione sia comprovata:

- dall'**intimazione di sfratto** per morosità;
- dall'**ingiunzione di pagamento**.

Pertanto, non è più necessario, per la predetta finalità, attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Inoltre, con riferimento ai canoni di locazione non riscossi nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti TUIR.

La nuova disposizione ha effetto per i **contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2020**.

In merito ai contratti **stipulati fino al 31.12.2019** è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nel procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

TERMINE INVIO TELEMATICO MOD. REDDITI/IRAP – Art. 4-bis, comma 2

In sede di conversione è previsto lo **slittamento dal 30.9 al 30.11** del termine per l'invio telematico del mod. REDDITI / IRAP.

Così, per il 2019, considerato che il 30.11 cade di sabato, l'invio va effettuato entro il 2.12.2019.

IMPEGNO CUMULATIVO INVIO TELEMATICO – Art. 4-ter

In sede di conversione:

- è stato aggiunto il **nuovo comma 6-bis** in base al quale il contribuente / sostituto d'imposta può conferire un **incarico alla predisposizione di più dichiarazioni / comunicazioni** ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (**impegno cumulativo**).

L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale. In tal caso devono essere indicate le dichiarazioni / comunicazioni per le quali il soggetto si impegna alla trasmissione telematica.

L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno / mandato professionale e **comunque fino al 31.12 del terzo anno successivo** a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca;

- è stato modificato il comma 4 prevedendo che la **ripetuta omessa trasmissione** di dichiarazioni / comunicazioni, per le quali l'intermediario ha rilasciato un impegno cumulativo alla trasmissione telematica, è considerata **grave irregolarità**.

AMPLIAMENTO UTILIZZO MOD. F24 – Art. 4-quarter, commi 1 e 2

In sede di conversione, l'utilizzo del mod. F24 è stato esteso al versamento delle **tasce sulle concessioni governative** e delle **tasce scolastiche**.

Le nuove disposizioni sono applicabili **a decorrere dall'1.1.2020**.

OBBLIGHI INFORMATIVI CONTRIBUENTI FORFETTARI – Art. 6-bis

In sede di conversione è stato modificato il comma il quale dispone che *“con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, **specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.**”*

Ora, tali obblighi informativi sono individuati **escludendo dati / informazioni**:

- **già presenti nelle banche dati** dell'Agenzia delle Entrate, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi;

- **da comunicare / dichiarare** all'Agenzia dal contribuente / altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli.

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA – Art. 7

È confermata l'applicazione, fino al 31.12.2021, dell'imposta di registro / ipotecaria / catastale in **misura fissa pari a € 200** ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione / ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all'alienazione degli stessi.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

In particolare, è previsto che l'agevolazione è applicabile anche in caso di:

- trasferimenti esenti IVA ex art. 10;
- meri interventi edilizi di:
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro / risanamento conservativo;
 - ristrutturazione edilizia;
- alienazione dell'immobile anche suddiviso in più unità immobiliari, a condizione che la cessione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato

In mancanza delle suddette condizioni sono applicabili le imposte di registro / ipocatastali nella misura ordinaria, la sanzione pari al 30% e gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.

SISMA BONUS – Art. 8

È confermata la modifica dell'art. in materia di detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità.

In particolare, è previsto che in caso di interventi realizzati:

- nei Comuni inclusi nelle **zone a rischio sismico 1, 2 e 3** (in precedenza limitata alla sola zona 1);
- mediante **demolizione e ricostruzione** di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva cessione dell'immobile, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori;

spettano (all'acquirente dell'unità immobiliare) le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

- **a 1 classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%);
 - **a 2 classi di rischio inferiori** (detrazione dell'85%);
- e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare.

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO – Art. 10

È confermata l'aggiunta del **comma 3.1** all'art. in materia di interventi di riqualificazione energetica, e del **comma 1- octies** all'art. 16 relativo agli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, che prevedono per il soggetto avente diritto alle relative detrazioni, **in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, la possibilità di optare per un contributo di pari importo:**

- **anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- **rimborsato allo stesso sotto forma di credito d'imposta** utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di pari importo.

Non operano i limiti:

- di compensazione pari a € 700.000 annui;
- di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

In sede di conversione è stata prevista la **possibilità per il fornitore** che ha effettuato i lavori di **cedere a sua volta il credito d'imposta ai propri fornitori** di beni / servizi. Resta **esclusa:**

- l'ulteriore cessione del credito da parte dei predetti fornitori;
- la cessione del credito ad istituti di credito / intermediari finanziari. È altresì prevista, in sede di conversione:

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- la modifica dell'art in materia di contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. In particolare, è previsto che, con riferimento alle modalità attuative di tali agevolazioni / nuovi incentivi, devono essere individuati dagli specifici Decreti attuativi anche gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario e *"qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto"*;
- la possibilità per i soggetti beneficiari della detrazione relativa agli interventi di risparmio, TUIR di optare per la **cessione del credito** in favore dei fornitori dei beni / servizi necessari alla realizzazione dei lavori. Tale facoltà è, a sua volta, riconosciuta anche al fornitore dell'intervento nei confronti dei propri fornitori. Resta **esclusa**:
 - l'ulteriore cessione del credito da parte dei predetti fornitori;
 - la cessione del credito ad istituti di credito / intermediari finanziari.

L'emanazione delle modalità attuative delle disposizioni in esame è demandata all'Agenzia delle Entrate

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2019 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2019.html>

I migliori saluti.